

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 971}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **LOSPINOSO SEVERINI**

Presentata il 19 ottobre 1972

Modifica all'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545, che detta norme relative alla nomina dei capi d'istituti delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento commerciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629, prevedeva che i presidi ed i direttori degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale dovevano essere nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno 8 anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestati nelle scuole, con l'esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, disponendo che la nomina doveva avvenire a seguito di concorso per titoli ed esami.

La legge 25 maggio 1962, n. 545, ha sostituito il primo comma di detto decreto e prevede che i presidi degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno 5 anni di servizio di ruolo

ordinario, mentre quelli degli istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione, tra i professori ordinari provvisti di laurea, con almeno sette anni di ruolo ordinario.

Vi sono molti professori ordinari provvisti di laurea, che esplicano le funzioni di presidi per incarichi ricevuti dalle autorità scolastiche. Sembra equo e giusto che per costoro, i quali hanno già dato prova di sapere esercitare la funzione di presidi, venga stabilita una norma, per effetto della quale ogni anno di servizio di ruolo ordinario espletato con incarico di presidenza, ai fini dell'ammissione al concorso per presidi, venga considerato per due.

Trattasi, onorevoli colleghi, di una norma di modesta portata, diretta a stabilire un riconoscimento a quei professori ordinari che, come innanzi detto, hanno già espletato la funzione di presidi, e che ritengo abbiano diritto a tale riconoscimento per l'opera prestata in tale veste.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545, va aggiunto il seguente comma:

« Ogni anno di servizio di ruolo ordinario espletato con incarico di presidenza, ai fini dell'ammissione al concorso per presidi, deve essere considerato per due ».